N.2420 /08 R.G.P.R. NR. 40 /12 R.G. G.d.P.

Sent. 476/14

REPUBBLICA ITALIANA

Ai sensi dell'Art. 22 D.P.R. 115/02 sono esenti da Imposta marche da bollo

per € 1,35 per diritti di copia libera/ [illegible] non urgente.

Bari, 23/7/14

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

****

IL GIUDICE DI PACE DI BARI

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

, nata il a ed ivi residente alla difeso di fiducia dall'Avv. Antonio La Scala del Foro di Bari contumace

IMPUTATO

Dei reati di cui agli artt. 81, 582 e 594 cp perché rivolgendosi a con epiteti quali" Puttana Troia", la colpiva violentemente al basso ventre con un ginocchio provocandole lesioni personali giudicate guaribili in gg. cinque s.c.
In Mola di Bari il 12.08.08

PARTE OFFESA
nata a il ed ivi residente a alla Via

Con l'intervento del P.M. VPO avv. P. Mastronardi

Le parti concludevano come segue:

Il Pubblico Ministero e difensori: non doversi procedere per remissione di querela ed accettazione;

FATTO E MOTIVAZIONE

Con atto di citazione a giudizio di data 22/10/2011 emesso ex art. 20 d.lgs. n° 274 del 28/8/2000, il prevenuto veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Ufficio Giudiziario, onde rispondere dei reati ascritti e meglio specificato in rubrica commesso ai danni della parte offesa.

All' udienza del 28.06.2012 , preliminarmente questo giudicante controllata la regolarità della costituzione delle parti, nella dichiarata contumacia dell'imputato disponeva la rinotifica dell'atto di citazione alla parte offesa per difetto di notifica previo accertamento anagrafico. Stante l'assenza della parte offesa nonostante la rititualità dell'atto di citazione, all'udienza del 16.05.2013 dopo la lettura dell'imputazione dichiarava aperto il dibattimento ammettendo le prove richieste dalle parti. All'udienza del 20.05.2014preliminarmente prendeva atto che in data 4.3.2014 risultava depositata verbale di remissione di querela ed accettazione sottoscritta dalle parti in data 27.2. 2014 innanzi ai Carabinieri di Mola di Bari . Sicché all' udienza il P.M. ed i difensori chiedevano, concordemente, che si provvedesse ad una pronuncia d' improcedibilità per intervenuta remissione di querela ed accettazione.

Pertanto, poiché i reati per cui si procede risultano remittibili avendo il legislatore, per dette ipotesi, lasciato nella disponibilità della parte offesa la facoltà di promuovere, salvo poi rinunciare, l'azione penale ed avendo il querelante manifestato con un atto formale e scevro da vizi e riserve mentali, la rinuncia all' azione processuale, questo Giudice non può che prendere atto di tale manifestata volontà nulla ostando sul punto e provvedendo in conseguenza. Pertanto i reati di cui al capo d'imputazione, prevedendo la punibilità a querela della persona offesa, devono ritenersi estinti giusta previsione dell'art. 152 c.p.

Visto l'art. 340 u.c. C.P.P. come modificato dall'art. 13 della L. 25/6/99 n° 205 le spese di questo procedimento, vengono poste a carico dei querelati accettanti.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bari

visti gli artt. 129 c.p.p. e 152 c.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di per il reato di cui all' art.81, 582 e 594 cp., perché i reati sono estinti per intervenuta remissione di querela ed accettazione. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali . motivazione gg.30

Bari, 20.05.2014

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Maria I. Goffredo

10 LUG 2014
SEZIONE PENALE